

dal giorno 12 febbraio 2011

Il Sindaco ordina:

1. dalle ore **9.00** alle ore **18.00**, con decorrenza dal **12 febbraio 2011** e fino al **28 febbraio 2011**, **fatta esclusione per la sola giornata del 15 febbraio 2011** in occasione della tradizionale fiera dei SS. Faustino e Giovita, e/o comunque fino a cessata esigenza, è istituita la circolazione veicolare "a targhe alterne" sul territorio comunale di Brescia per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
2. sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all'applicazione del precedente punto 1):
  - gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5;
  - gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
  - gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
  - le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
  - gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
  - gli autoveicoli del servizio car-sharing;
3. nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari - il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari. In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 – D.R. 29.07.2009 n.8/9958: pertanto restano soggetti al divieto di circolazione (anche car pooling) i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel;
4. i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA A:

- A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- B. agli autoveicoli di pronto soccorso;
- C. ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo;
- E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e

- per il luogo di lavoro;
- I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
  - J. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
  - K. ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
  - L. ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;

## **NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.**

Il divieto di circolazione, non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alla tangenziale sud di Brescia;
- ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ("parcheggi scambiatori") e cioè al piazzale antistante l'Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di BS-Ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale Sud (SS.11) in uscita sulla tangenziale Ovest, ed al parcheggio area "spettacoli viaggianti" di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro e dall'uscita della tangenziale Sud (SS.11) su Via della Volta;

## **SI INVITANO**

- A. i cittadini alla limitazione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi;
- B. alla riduzione di almeno un'ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi particolari riguardanti soprattutto patologie mediche;
- C. per quanto concerne gli edifici pubblici, alla limitazione nell'uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.

## **Sanzioni**

- I trasgressori che violano le prescrizioni della presente ordinanza alla guida di veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie euro inferiori a quelle prescritte, saranno puniti con le sanzioni previste dal D. Lgs 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare dall'art. 7 comma 13 bis, pari all'importo di € 155,00 - in caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente per 15 giorni;
- I trasgressori che violano le prescrizioni della presente ordinanza alla guida di veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie euro uguali o superiori a quelle prescritte dalla Legge Regionale 24/06, quando circolano nei giorni non consentiti in relazione al giorno e alla targa, saranno puniti con le sanzioni previste dal D. Lgs 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare dall'art. 7 comma 13, pari all'importo di € 80,00.

L'ordinanza ha valore, oltre che nel Comune di Brescia, nei comuni che hanno aderito e cioè: Borgosatollo, Botticino, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Rezzato, Roncadelle, S. Zeno, Gussago, Castelmella, Castegnato.